

COMUNE DI CASTRO

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 - ANNO 2019 -

Originale

DELIBERAZIONE N° 6 CODICE ENTE
Trasmessa alla Sezione Provinciale O.R.C....
Con elenco n° in data 27.03.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) ANNO 2019.

L'anno Duemiladiciannove Addì Ventisette del mese di Marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	<i>Sindaco</i>	X	
Signorini Nerina	<i>Consigliere</i>	X	
Torri Gian Luca	<i>Consigliere</i>	X	
Contu Francesco	<i>Consigliere</i>	X	
Goglio Andrea Pietro	<i>Consigliere</i>	X	
Bonadei Clio Elena	<i>Consigliere</i>	X	
Zoppetti Michele	<i>Consigliere</i>	X	
Manera Marco	<i>Consigliere</i>	X	
Barro Maurizio	<i>Consigliere</i>	X	
Girelli Claudio	<i>Consigliere</i>		X
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	X	
	<i>Totale</i>	<i>10</i>	<i>1</i>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n°6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) ANNO 2019.

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto posto al n. 6 dell'ordine del giorno: "Conferma aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) anno 2019 " e relaziona ai Sigg. consiglieri come segue: "Informo i signori consiglieri che l'amministrazione comunale ritiene di confermare per l'esercizio 2019 le aliquote dell'addizionale IRPEF nei termini così come già deliberati per l'anno precedente e precisamente nella misura dello 0,5%".

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- di C.C. n. 37 del 29/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: " Conferma aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2011" nella misura dello 0,5%;
- di G. C. n. 62 del 12/12/2011 esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto "determinazione aliquota di compartecipazione all'addizionale irpef da applicarsi per l'anno 2012".
- Di C.C. n. 18 del 24.5.2012, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2012.
- Di C.C. n. 16 del 9.7.2013, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2013"
- Di C.C. n. 18 del 28.7.2015, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2015".
- Di C.C. n. 6 del 28.4.2016, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2016".
- Di C.C. n. 4 del 23.03.2017, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2017".
- Di C.C. n. 3 del 20.03.2018, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2018".

CONSIDERATO:

- che con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere del 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:
 - a) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
 - b) i Comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
 - c) l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - d) con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
 - e) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - f) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002 n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;
- che con l'art. 77 bis, comma 30, del Decreto Legge del 25.06.2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 1, comma 123, della Legge 13.12.2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'Irpef;
- che l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno

2012, non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. 296/2006 "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2010, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,50% punti percentuale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

RITENUTO con il presente atto di confermare l'aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2017 nella misura dello 0,5 per cento;

VISTO il T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n° 267);

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio economico-finanziario, Rag. Gabriella Putzu, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8 contrario nessuno, astenuti n. 2 (Barro Maurizio e Casu Sonia), espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - 2) di confermare, per l'esercizio finanziario 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,5 per cento;
 - 3) **di iscrivere** la somma introitata al Tit. 1 Tipologia 01 01 Categ. 16 "Addizionale comunale dell'irpef" del bilancio 2018/2020, in corso di predisposizione, dando atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno di spesa;
 - 4) **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della Legge 18.10.2001, n. 383 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31.05.2002;
 - 5) **di demandare** al Responsabile del servizio economico-finanziario l'espletamento degli
-

adempimenti previsti dalla normativa vigente per la piena conoscenza da parte dei contribuenti del presente atto;

- 6) **di dare atto** dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n° 267);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco - Presidente;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 10 all'unanimità, contrario nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) ANNO 2019.**

Parere per la regolarità tecnica – contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) :

Li 27/03/2019



Il Responsabile dell'Area Contabile

F.to: Rag. Gabriella Putzu

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Mariano Foresti



Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 16/4/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 16/4/2013 al 11/5/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli

Addi: 16/4/2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Castro, li 27/03/2013

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Scelli

Copia Conforme all'originale, in Carta Libera per uso amministrativo.

Addi:

Il Segretario Comunale
.....
